

## COMUNE DI PALERMO

## AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA DELLA MOBILITA'E DEL CENTRO STORICO

## STAFF CAPO AREA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

pianificazioneterritoriale@comune.palermo.it -pianificazioneterritoriale@cert.comune.palermo.it



Responsabile del Procedimento: Dr.ssa E. Bellante

e-mail: e.bellante@comune.palermo.it

tel. 091.7402670

## OGGETTO:

Analisi dell'art. 29 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n° 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" come convertito in Legge 29 aprile 2024, n° 56, come modificato dal Decreto Legge 7 maggio 2024, n° 60, c.d. Decreto Coesione, convertito in Legge 4 luglio 2024, °. 95. **Circolare**.

Al Sig. Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana e Centro Storico Dr.ssa Paola Di Trapani cittastorica@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio pianificazione mobilità sostenibile Ing. Roberto Biondo trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio traffico e mobilità ordinaria Arch. Alessandro Carollo mobilitaurbana@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio condono, sanatorie Edilizie e abusivismo
Ing. Sebastiano Cucuzza
condonoedilizio@comune.palermo.it
controlloterritorio@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente del Servizio per la rigenerazione Urbana e la qualità dello spazio pubblico e dell'abitare - aree monumentali e pedonali Dr.ssa Margherita Amato cittastorica@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente del Servizio del centro storico per la progettazione, lavori e riqualificazione di beni immobili di interesse storico-monumentale Ing. Tonino Martelli cittastorica@comune.palermo.it
Al Responsabile dello Staff tecnico del Capo Area Ing. Fabio Granata f.granata@comune.palermo.it

Com'è noto alle SS.LL. la legge 29.4.2024 n. 56 ha disposto la conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19; il testo normativo ha dei riflessi di rilievo non soltanto per le procedure relative alla realizzazione di interventi non più finanziati con risorse a valere su PNRR e PNC ma anche per gli appalti pubblici ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si sintetizzano di seguito le novità introdotte, in particolare, dall'art.29 del Decreto, così come da ultimo modificato dal Decreto Legge n.60 del 7 maggio 2024, convertito in L. n.95 del 4.7.2024 c.d. Decreto Coesione:

- 1) sia negli appalti pubblici che negli appalti privati di lavori è stato introdotto l'obbligo per il committente (nella persona del Responsabile Unico del Progetto) di verificare, prima dell'erogazione del saldo finale, la **congruità della manodopera** mediante l'apposito DURC; in particolare, il Decreto Coesione ha abrogato il precedente limite, lavori pari o superiori ad €.150.000, stabilito dall'art. 29 per la verifica della congruità della manodopera¹; in ordine alle modalità di verifica si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n.143/2021;
- 2) l'omessa verifica e la liquidazione del saldo finale, fermo restando i profili di responsabilità erariale del Responsabile del Progetto, viene considerata ai fini della valutazione della performance del dipendente pubblico e l'esito dell'accertamento della citata violazione è comunicato all'ANAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 222, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023;²
- 3) è stato sostituito integralmente l'art. 27 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introducendo la cd. *Patente per i cantieri*.

Tale disciplina prevede che, a partire dal **01 ottobre 2024**, sarà obbligatorio il possesso di una specifica patente rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale per svolgere attività nei cantieri. Una volta emessa, la patente sarà dotata di un numero di crediti pari a 30<sup>4</sup>. Tali crediti saranno decurtati nel caso di violazioni definitivamente accertate della disciplina sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 29 comma 10 " Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 29, comma 11 "Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Art. 29, comma 19. "Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni : l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

<sup>&</sup>quot;Art. 27 ,comma1 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. (...)".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Art.27, comma 5: "La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti".

<sup>7.</sup> art.27 commi 6 e 7 "I punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, (...) i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di

Se il numero di crediti scende al di sotto del numero di quindici<sup>6</sup>, l'operatore economico non può operare nei cantieri, può completare le attività oggetto dell'appalto o del subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del Decreto;

- 4) è stata introdotta una specifica causa interdittiva: gli operatori economici che svolgeranno attività in cantiere in mancanza di patente o con una patente dotata di un numero di crediti inferiore a quindici saranno soggetti all'esclusione automatica dalle procedure di gara per un periodo pari a 6 mesi<sup>7</sup>,
- 5) gli operatori in possesso di attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III non sono tenuti al possesso della patente per operare nei cantieri;<sup>8</sup>
- 6) è stato introdotto all'art. 90 (obblighi del Committente e responsabile dei lavori), comma 9, un nuovo comma b-bis del citato Testo unico con il quale si onera il Responsabile del lavori di verificare il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;<sup>9</sup>
- 7) infine, è stata sostituita la lettera c) del comma 1dell'art. 157 (sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori) con la previsione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91 anche per la violazione dell'art. 90, comma 9, lettere b-bis¹0

Si confida in una fattiva collaborazione delle SS.LL. nonché nella diffusione della presente a tutti i responsabili dei progetti di ciascun ufficio e/o servizio avuto riguardo agli importanti oneri cui sono chiamati ed alle sanzioni nelle quali potrebbero incorrere nelle ipotesi di omissioni degli adempimenti sopra delineati.

Distinti saluti

Il Capo Area Ing. Marco Ciralli

quella prevista per la violazione più grave. Sono provvedimenti definitivi, (...) le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive. <sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Art.27, comma 10 " La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Art. 27 comma 11 ". (...) in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti".

<sup>§</sup> Art.27, comma 15 "Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Art.90 comma 9, lett. b-bis "verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA".

Art. 157, comma 1, lett. c) "Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articolo 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c),".